Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 29 aprile 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 6 maggio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 29 novembre 1940-XIX, registro 10 Africa Italiana, foglio 243.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Salad Gure, muntaz (32666) (*alla memoria*). — In uno scontro con rilevanti forze nemiche, alla testa dei propri uomini si gettava animosamente contro gli avversari e nel fervore della lotta cadeva colpito mortalmente. Respingeva ogni aiuto dei suoi ascari, incitandoli, con un ultimo sforzo, a ritornare ancora all'assalto.

MEDAGLIA DI BRONZO

Debbas Tesfagaber, muntaz (61981). — In un aspro improvviso scontro contro nemici appostati in posizioni dominanti, benchè ferito, affrontava la reazione avversaria. Esempio di abnegazione ed alto spirito combattivo.

CROCE DI GUERRA

Barberini Alberto di Armando e fu Ciccarelli Emma, nato a Roma il 10 dicembre 1915, sergente maggiore. — In vari combattimenti dava prove di ardimento, partecipando volontariamente a successive azioni nelle quali portava il contributo del suo entusiasmo. Nel corso di un attacco che portava alla conquista di un'importante posizione, era fra i primi a travolgere le resistenze avversarie.

Buscemi Giuseppe di Salvatore e di Catalano Anna, nato a Catania il 1° maggio 1908, sottotenente di complemento. — In più combattimenti svolti contro nemici, al comando di un plotone mitraglieri, dimostrò entusiasmo, capacità e spirito combattivo nell'affrontare e nell'inseguire gli avversari. Trovatosi per due volte consecutive in un combattimento in appoggio ed accompagnamento di un reparto fucilieri, dispose con raziocinio e criterio l'impiego dei mezzi a disposizione, rendendosi esempio di calma e di ardimento.

Canestraro Armando di Michele e di Masiello Carmela, nato a Ferrazzano (Campobasso) l'11 novembre 1915, caporal maggiore. — In vari combattimenti contro nemici, superando notevoli distanze, attraverso un terreno frastagliato e difficile, si rese esempio di operosità, di entusiasmo e di attaccamento al dovere, rendendosi efficace e valido coadiuvatore del proprio comandante nell'impiego dei mezzi a sua disposizione. Calmo e sereno, mantenne, nell'infuriare dell'azione, un contegno che attrasse l'ammirazione dei compagni che lo seguivano.

Casini Giovanni di Guido e di Rossi Giuseppina, nato ad Arezzo il 18 maggio 1912, sottotenente di complemento. — Comandante di un reparto mitraglieri, in più combattimenti contro nemici, esplicava opera attiva e fattiva, contribuendo alla riuscita delle operazioni. Durante l'attacco di una posizione occupata dagli avversari, incurante delle offese nemiche, conduceva animosamente l'azione dei propri uomini, prodigandosi instancabilmente per ben coadiuvare il proprio comandante.

Falchi Costantino di Francesco e fu Galleri Maria, nato a Suni (Nuoro) il 3 aprile 1901, brigadiere dei CC. RR. — Comandante di un nucleo carabinieri e zaptiè addetto al comando di una colonna, durante un violento combattimento ed un ciclo di ricognizione in zone ribelli dava costanti prove di coraggio, attaccando ed inseguendo il nemico alla testa dei suoi uomini e contribuendo efficacemente al felice esito delle operazioni.

Friozzi Riccardo di Federico e di Longo Giulia, nato a Capua (Napoli) il 13 novembre 1909, sottotenente di complemento. — In vari combattimenti contro nemici, guidava la propria compagnia con calma e perizia, dimostrando piena consapevolezza dei compiti affidatigli e contribuendo col suo ardimento al felice esito delle operazioni.

Giuliano Vittorio di Salvatore e di Concolino Teresa, nato a Catanzaro il 3 settembre 1910, sottotenente di complemento. — Nel corso di più combattimenti contro nemici, conduceva con entusiasmo, energia ed ardimento l'azione dei propri uomini, prodigandosi sempre instancabilmente per la buona riuscita delle operazioni.

Pagnoni Mario fu Sebastiano e fu Gasparini Ermenegilda, nato a Martinengo (Bergamo) il 17 ottobre 1912, sottotenente di complemento. — Durante un combattimento, affrontava decisamente i nemici, riuscendo, con azione energica ed avveduta, a volgerli in fuga. Animatore e trascinatore del proprio reparto, dava costante esempio di ardimento ai propri dipendenti.

Sartor Nicolò di Francesco e di Corsini Maria, nato a Zoppola (Udine) il 21 ottobre 1909, tenente di complemento. — Comandante di compagnia, in più combattimenti, riaffermava doti di calma e coraggio, rendendosi, con l'azione e l'esempio, trascinatore dei propri uomini. Durante l'attacco, che portava alla conquista di una importante posizione avversaria, conduceva bravamente il proprio reparto, dimostrando ardimento e sprezzo del pericolo.

Scuto Agostino di Davide e di Arancio Rosa, nato a Catania il 16 novembre 1912, sottotenente di complemento. — Comandante di compagnia, in vari scontri contro nemici, animava coll'esempio i propri uomini, che conduceva con efficacia contro gli avversari. Durante due combattimenti, con l'impiego avveduto dei propri mezzi, riusciva a scuotere ed abbattere gli aggressori, dando esempio di operosità e di ardimento.

Abbai Tesfazghi, sciumbasci (47428). — In un combattimento di più giorni fu animatore dei propri ascari nel combattere i nemici, che esercitavano la guerriglia. Impegnatasi la compagnia in una situazione particolare, con grande avvedutezza ed impeto trascinò gli ascari, mettendo gli avversari in fuga.

Abdalla Ismail, sciumbasci (14228). — Durante vari combattimenti contro nemici, con operosità intensa e fattiva, spingendosi per meglio assolvere i compiti affidatigli nei luoghi maggiormente battuti dal tiro avversario, contribuiva efficacemente alla buona riuscita delle azioni. In ogni circostanza, riaffermando prove di sicuro ardimento, dimostrava elevate qualità militari.

Abdullai Ussen, muntaz (27847). — In numerosi combattimenti contro forze nemiche ha dimostrato sempre coraggio, calma e capacità. In un combattimento guidava i propri uomini all'attacco delle posizioni nemiche e sotto violento fuoco avversario raggiungeva l'obiettivo assegnato, infliggendo numerose perdite al nemico. Esempio di alto senso del dovere e sprezzo del pericolo.

Andù Garzà, muntaz. — Nel corso di più combattimenti contro nemici, dimostrava spirito combattivo ed elevate virtù militari. Durante uno scontro protrattosi a lungo, benchè ferito, continuava a combattere fino al termine della azione.

Araià Bahata, sciumbasci (38927). — Durante un ciclo operativo svolto contro nemici annidati su vasta distesa di terreno vario e frastagliato, fu esempio di ardimento, costanza e coraggio nel guidare l'azione dei propri ascari nei diversi scontri avvenuti. In una particolare circostanza, visto che la propria compagnia procedeva verso ulteriori obiettivi, accorse volontariamente in avanti per guidare l'azione e per combattere direttamente i nemici. Esempio di coraggio e di spiccate doti guerriere.

Asfaha Cirum, buluc basci (58029). — Durante l'attacco di munite posizioni avversarie, con mirabile slancio e coraggio raggiungeva fra i primi gli obiettivi, dando prova di ardimento e sprezzo del pericolo.

Asghedom Fidel, buluc basci (22239). — Durante un combattimento contro nemici, conduceva bravamente i propri uomini, concorrendo alla buona riuscita dell'azione, infliggendo perdite all'avversario e catturando diverse armi.

Bairù Ghebrè, buluc basci (40099). — In successivi combattimenti contro nemici, dava prova di fede e coraggio, mantenendo, con il suo ardimentoso contegno, alto lo spirito dei propri dipendenti.

Berhanè Ghebrè, buluc basci (51080). — Visto le condizioni di scarso inquadramento, per mancanza di graduati nel proprio reparto, quantunque adibito ad altro servizio, volle partecipare a due combattimenti consecutivi contro nemici. Al comando di una squadra fucilieri, con grande volontà, ma sopratutto coll'esempio, si rese trascinatore dei propri uomini nell'infuriare della lotta.

Cahasù Tuoldè, buluc basci (36606). — In una critica situazione, con iniziativa e coraggio, adunati gli ascari intorno a sè, affrontava decisamente l'avversario, riuscendo ad ottenere il sopravvento. Esempio di ardimento, sprezzo del pericolo, iniziativa e spirito combattivo.

Chidanè Selebà, muntaz (62049). — Graduato distintosi durante il servizio alle armi per elevate qualità militari e per spirito aggressivo, in più combattimenti contro nemici esplicò opera ardita e fattiva, rendendosi esempio di abnegazione e di dedizione assoluta al dovere.

Chidanè Zerit, muntaz (64101). — In vari combattimenti, animato da elevato entusiasmo, dava esempio di coraggio e di sprezzo del pericolo nell'affrontare, in condizioni difficili i nemici.

Gherenchiel Andanchiel, buluc basci (38746). — Ha combattuto valorosamente riaffermando prove di coraggio e di valore nell'intera campagna combattuta contro l'Etiopia. In un ciclo operativo protrattosi più giorni dimostrò in successivi combattimenti un coraggio indomito assolvendo brillantemente i compiti che gli furono affidati. Sempre avanti ai propri uomini additò loro nell'infuriare dell'azione la via della vittoria.

Gheretatios Tesfatzien, buluc basci (56117). — In vari combattimenti, alla testa dei propri uomini, dava prove di ardimento e valore. Incaricato di una azione difficile, al comando della sua squadra, affrontava decisamente gli avversari, impegnandoli in combattimento e, dopo averli aggirati, li poneva in fuga.

Hagos Zerè, muntaz (62474). — Durante un ciclo operativo contro nemici, adibito al servizio di collegamento, dimostrava sprezzo del pericolo attraversando zone micidialmente battute dalla fucileria e dalle mitragliatrici avversarie.

Hailemariam Tesfatzien, muntaz (64090). — Graduato che nell'intera campagna combattuta contro l'Etiopia affermò notevoli qualità dedicando al servizio e al dovere ogni sua energia, in vari combattimenti svolti contro i nemici dimostrò fra l'insidia del terreno e la reazione degli avversari slancio intrepido nel combattere rendendosi di esempio agli altri.

Ismail Mussa, buluc basci (45747). — Graduato animato da fede ed entusiasmo esplicò opera fattiva ed ininterrotta durante tutta la campagna combattuta contro l'Etiopia. Impegnato col proprio reparto nei combattimenti di più giorni contro i nemici, guidò con calma, ardimento e coraggio l'azione dei propri uomini, dimostrando slancio combattivo ed abnegazione.

Mahamud Mahamud Tedros, muntaz (61660). — Appena il proprio reparto fu chiamato in operazioni contro nuclei di nemici, sebbene comandato in altro servizio, volle partecipare spontaneamente all'azione. Nel combattimento che ne seguiva si rese esempio per slancio combattivo e per coraggio nell'affrontare gli avversari.

Mebratù Hailenchiel, buluc basci (22321). — Si distinse in lungo servizio alle armi per operosità, disciplina e coraggio, portando nell'azione il contributo di un'opera fattiva e volenterosa. In più combattimenti contro i nemici, quantunque addetto ad altro servizio, accorse spontaneamente col proprio reparto impegnato in combattimento, riaffermando doti di volontà esemplare e di indubbio ardimento.

Osman Ussen, ascari (29346). — Addetto alle salmerie, in momenti particolarmente difficili e sempre sotto il fuoco nemico, compiva lodevolmente il proprio dovere, contribuendo, con la sua opera efficace, a diminuire le perdite dei quadrupedi. Durante un combattimento, chiamato a rinforzare un plotone lanciato al contrattacco, si distingueva per coraggio ed ardimento, assaltando il nemico con la baionetta e con le bombe a mano.

Rarei Mohamud, muntaz (26829). — Addetto alle salmerie, in momenti particolarmente difficili e sempre sotto il fuoco nemico, compiva lodevolmente il proprio dovere, contribuendo con la sua opera efficace a diminuire le perdite dei quadrupedi. Durante un combattimento chiamato a rinforzare un plotone lanciato al contrattacco si distingueva per coraggio ed ardimento, assaltando il nemico con la baionetta e con le bombe a mano.

Salech Mohamed, muntaz (53951). — In più giorni di combattimento contro i nemici dimostrò coraggio e volontà, partecipando a molteplici scontri. In una situazione difficile, impegnatosi con la propria sezione, si rese esempio, sotto l'infuriare della reazione avversaria, di ardimento e di elevate qualità militari, riaffermando le prove già date nel corso di tutta la campagna combattuta contro l'Etiopia.

Semerè Furzun, muntaz (61758). — In molteplici combattimenti contro i nemici, alla testa dei suoi ascari, accorreva volontariamente ove più aspra ferveva la lotta, portando un contributo efficace al felice esito dell'azione.

Tesfamariam Mohamed, muntaz (42981). — In più giorni di combattimento contro i nemici dimostrò coraggio, ardore e spirito aggressivo. Impegnato con la propria sezione per due volte consecutive in aspro combattimento, nella sua qualità di capo arma, con calma evidente diresse l'azione contro gli avversari, infliggendo loro forti perdite. Esempio di ardimento e di elevate virtù militari.

Tesfanchiel Uoldeminchieros, buluc basci (26239). — In successivi combattimenti ha dimostrato doti di coraggio e spirito combattivo guidando i propri ascari in più azioni contro i nemici. Investito delle attribuzioni del grado superiore assolse nell'infuriare del combattimento molto lodevolmente i compiti affidatigli, dimostrando attaccamento al dovere ed abnegazione.

Tesfasghi Ghebresghi, muntaz (64393). — Si distinse per coraggio, operosità e rendimento nel corso della intera campagna combattuta contro l'Etiopia. In un ciclo operativo abbracciante più combattimenti, dimostrò spirito aggressivo, entusiasmo ed ardimento, esponendosi reiteratamente alle offese dei nemici, senza darsi cura e dimostrando solo preoccupazione di adempiere bene il proprio dovere.

Turunech Cahasa, buluc basci (37459). — Graduato in possesso di spiccate qualità, dimostrò fede, ardimento ed entusiasmo in tutta la campagna combattuta contro l'Etiopia. In più combattimenti svolti contro i nemici occultati nel terreno più vario e più frastagliato dal quale poteva esplicare insidiosa guerriglia, alla testa dei propri uomini, sprezzante del pericolo, si rese sempre esempio di coraggio e di virtù guerriere, fugando i nemici dalle proprie posizioni.

Uoldù Merrac, buluc basci (43902). — Comandante di buluc condusse in più combattimenti i propri uomini contro i nemici che opponevano tenace resistenza. Sempre primo verso l'obiettivo assegnatogli si rese nell'infuriare della lotta esempio di coraggio, di dedizione al dovere e di elevato spirito combattivo.

(637)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 gennaio 1941-XIX, n. 259.

Norme per l'accertamento degli usi generali del commercio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'accertamento degli usi generali del commercio ha luogo secondo le norme seguenti:

Il Ministero delle corporazioni esperisce le necessarie indagini e formula nelle varie materie uno schema degli usi, che viene comunicato ai Consigli provinciali delle corporazioni per le loro osservazioni.

A seguito delle osservazioni dei detti Consigli, il Ministero redige il testo definitivo degli usi generali e lo trasmette alla Corporazione competente per l'approvazione.

Conseguita l'approvazione, gli usi sono pubblicati a cura del Ministero in una raccolta degli usi generali del commercio.

Le modalità per l'accertamento degli usi saranno determinate nel regolamento, da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e col Ministro per le finanze.

Art. 2.

La raccolta degli usi generali del commercio è depositata presso il Ministero delle corporazioni e presso ciascun Consiglio provinciale delle corporazioni.

L'autorità giudiziaria e chiunque vi abbia interesse possono chiedere al Ministero copia autentica della raccolta o di singole parti di essa.

Gli accertamenti di cui all'art. 1 della presente legge valgono fino a prova contraria. Gli usi non accertati possono accertarsi con ogni mezzo di prova.

Art. 3.

La raccolta è riveduta e aggiornata periodicamente e in ogni caso almeno ogni cinque anni.

Il Ministero può inoltre procedere alla revisione dell'accertamento di singoli usi ogni volta che lo ritenga del caso.

Art. 4.

Nulla è innovato a quanto è disposto dal testo unico sui Consigli provinciali delle corporazioni approvato con R. decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, per quanto concerne l'accertamento degli usi e delle consuetudini commerciali ed agrari locali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL — GRANDI

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

LEGGE 7 aprile 1941-XIX, n. 260.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1941-XIX, n. 40, contenente la limitazione, a tempo indeterminato, del diritto di rivalsa, da parte dei fabbricanti, per l'imposta sul consumo dell'energia-luce.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 gennaio 1941-XIX, n. 40, concernente la limitazione, a tempo indeterminato, del diritto di rivalsa, da parte dei fabbricanti, per l'imposta sul consumo dell'energia-luce.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

LEGGE 7 aprile 1941-XIX, n. 261.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1940-XIX, n. 1796, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 dicembre 1940-XIX, n. 1796, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 9 gennaio 1941-XIX, n. 262.

Ripartizione del patrimonio della « Fondazione Querini Stampalia » di Venezia.

N. 262. R. decreto 9 gennaio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla ripartizione del patrimonio della « Fondazione Querini Stampalia » di Venezia, in applicazione del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1807.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1941-XIX

REGIO DECRETO 17 febbraio 1941-XIX, n. 263.

Soppressione del posto di primo cancelliere presso il Regio consolato in Katowice e del posto di segretario di emigrazione presso il Regio consolato generale in Parigi.

N. 263. R. decreto 17 febbraio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene soppresso il posto di primo cancelliere presso il Regio consolato in Katowice e del posto di segretario di emigrazione presso il Regio consolato generale in Parigi.

Visto:
(*ai sensi del R. decreto* 20 *febbraio* 1941-XIX, *n.* 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1941-XIX

REGIO DECRETO 27 febbraio 1941-XIX, n. 264.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in San Donato Val di Comino (Frosinone).

N. 264. R. decreto 27 febbraio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in San Donato Val di Comino (Frosinone).

Visto:
(*ai sensi del R. decreto* 20 *febbraio* 1941-XIX, *n.* 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1941-XIX

REGIO DECRETO 17 marzo 1941-XIX, n. 265.

Soppressione delle Fabbricerie di due Chiese nella città di Venezia.

N. 265. R. decreto 17 marzo 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, vengono soppresse le Fabbricerie di due Chiese nella città di Venezia.

Visto:
(*ai sensi del R. decreto* 20 *febbraio* 1941-XIX, *n.* 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1941-XIX

REGIO DECRETO 11 marzo 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « Masseria San Nicola », « Trionfo » e « Figora » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 21 gennaio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondi denominati « Masseria San Nicola », « Trionfo » e « Figora » riportati nei vigenti catasti rustici dei comuni di Foggia ed Ortanova in testa a:

A) (Masseria San Nicola) Filiasi marchese Giacomo fu Luigi-Giacomo, nel comune di Foggia, alla partita 395, foglio di mappa 38, particelle 1, 9, 12, 13, 23/*a*, 24/*a*; foglio di mappa 39, particella 1; foglio di mappa 40, particella 5; foglio di mappa 50, particelle 1, 2, 8/*a*, 22; per la superficie di Ha. 219.78.67, e con l'imponibile di L. 14.445,74.

Il fondo confina: a nord, con il fondo Vulgano-Canicella di proprietà Curato e con terreni denominati Cantore; ad est, con la ferrovia Bologna-Otranto; a sud, con il fondo San Nicola di proprietà Filiasi Francesco e con terreni denominati Cantore; ad ovest, con Regio tratturo Aquila-Foggia e con le predette terre in località Cantore.

B) (Fondo Trionfo) Filiasi Giacomo fu Luigi-Giacomo, nel comune di Ortanova, alla partita 2232, foglio di mappa 7, particelle 1 e 4; foglio di mappa 8, particelle 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19; per la superficie di Ha. 381.94.94 e con l'imponibile di L. 21.799,02.

La proprietà confina a nord-est, col torrente Carapelle; a sud-est, con le proprietà dei fratelli Frezza Antonio e Potito e Gioia Vito fu Gaetano; a sud-ovest con la ferrovia Foggia-Bari.

C) (Fondo Figora) Filiasi Giacomo fu Luigi-Giacomo nel comune di Ortanova, alla partita 2232, foglio di mappa 3, particelle 17/*c*, 17/*d*, 18/*b*, 19, 20, per la superficie di ettari 59.96.93 e con l'imponibile di L. 4100,76.

Il fondo confina: a nord, con proprietà De Capite Domenica e Filiasi Emanuele; ad est, con proprietà Iorio Filomena e di Conza fratelli; a sud ed ovest, con proprietà Quinto Teresa. La superficie complessiva dei fondi sopra descritti è di Ha. 658.70.54, con l'imponibile di L. 40.355,52;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 febbraio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi « Masseria San Nicola », « Trionfo » e « Figora » sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1.581.000 (un milione cinquecentottantunomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1941-XIX
Registro n. 6 *Finanze, foglio n.* 316. — D'ELIA

(1490)

REGIO DECRETO 17 marzo 1941-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Sette Moggia o Gesonne » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 22 gennaio 1941-XIX, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Sette Moggia o Gesonne » di pertinenza di Gravante Giovannina fu Pasquale maritata Vitagliano (oggi dei suoi eredi Vitagliano Luigi fu Giuseppe e Vitagliano Giuseppe, Filomena ed Ivan di Luigi), riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Gravante Giovannina fu Pasquale maritata Vitagliano, foglio di mappa 8, particella 11-*b* per la superficie di Ha. 1.30.60 e con l'imponibile di L. 130,60.

Il suddescritto fondo confina con la proprietà Gravante Angelo ed altri fu Pasquale, con la proprietà Moscati Maria fu Luigi ed altri, con la proprietà Gravante Nicola fu Antonio.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 1° marzo 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Sette Moggia o Gesonne » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3000 (tremila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato tata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquida-Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1941-XIX
Registro n. 6 *Finanze, foglio n.* 392. — D'ELIA

(1503)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 22 aprile 1941-XIX.
Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Montelupone nel Monte di credito su pegno di Macerata.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 3 febbraio 1941-XIX, n. 75, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Montelupone nel Monte di credito su pegno di Macerata;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 28 novembre 1940-XIX;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Montelupone nel Monte di credito su pegno di Macerata, con sede in Macerata, disposta con il R. decreto 3 febbraio 1941-XIX, n. 75, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1° assunzione, da parte del Monte di credito su pegno di Macerata, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Montelupone;

2° incameramento, da parte del Monte di credito su pegno di Macerata, del patrimonio dell'Istituto incorporato;

3° impegno, da parte del Monte di credito su pegno di Macerata, di continuare in Montelupone l'esercizio della pegnorazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1941-XIX

MUSSOLINI

(1567)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 22 aprile 1941-XIX.
Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Cotignola nel Monte di credito su pegno di Lugo.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 3 febbraio 1941-XIX, n. 75, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Cotignola nel Monte di credito su pegno di Lugo;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 28 novembre 1940-XIX;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Cotignola nel Monte di credito su pegno di Lugo, con sede in Lugo, disposta con il R. decreto 3 febbraio 1941-XIX, n. 75, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1° assunzione, da parte del Monte di credito su pegno di Lugo, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Cotignola;

2° incameramento, da parte del Monte di credito su pegno di Lugo, del patrimonio dell'Istituto incorporato;

3° impegno, da parte del Monte di credito su pegno di Lugo, di continuare in Cotignola l'esercizio della pegnorazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1941-XIX

MUSSOLINI

(1565)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 22 aprile 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Castelbolognese nel Monte di credito su pegno di Faenza.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 3 febbraio 1941-XIX, n. 75, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Castelbolognese nel Monte di credito su pegno di Faenza;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 28 novembre 1940-XIX;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Castelbolognese nel Monte di credito su pegno di Faenza, con sede in Faenza, disposta con il R. decreto 3 febbraio 1941-XIX, n. 75, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1° assunzione, da parte del Monte di credito su pegno di Faenza, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Castelbolognese;

2° incameramento, da parte del Monte di credito su pegno di Faenza, del patrimonio dell'Istituto incorporato;

3° impegno, da parte del Monte di credito su pegno di Faenza, di continuare in Castelbolognese l'esercizio della pegnorazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1941-XIX

MUSSOLINI

(1564)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 22 aprile 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Amelia nel Monte di credito su pegno di Terni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 3 febbraio 1941-XIX, n. 75, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Amelia nel Monte di credito su pegno di Terni;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 28 novembre 1940-XIX;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Amelia nel Monte di credito su pegno di Terni, con sede in Terni, disposta con il R. decreto 3 febbraio 1941-XIX, n. 75, luogo alle condizioni seguenti:

1° assunzione, da parte del Monte di credito su peg Terni, con effetto dalla data di pubblicazione del pr decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di c su pegno di Amelia;

2° incameramento, da parte del Monte di credi pegno di Terni, del patrimonio dell'Istituto incorporato;

3° impegno, da parte del Monte di credito su pegno di Terni, di continuare in Amelia l'esercizio della pegnorazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1941-XIX

MUSSOLINI

(1566)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 22 aprile 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Valdagno nel Monte di credito su pegno di Vicenza.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 3 febbraio 1941-XIX, n. 75, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Valdagno nel Monte di credito su pegno di Vicenza;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 28 novembre 1940-XIX;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Valdagno nel Monte di credito su pegno di Vicenza, con sede in Vicenza, disposta con il R. decreto 3 febbraio 1941-XIX, n. 75, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte del Monte di credito su pegno di Vicenza, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Valdagno;

2) incameramento, da parte del Monte di credito su pegno di Vicenza, del patrimonio dell'Istituto incorporato;

3) impegno, da parte del Monte di credito su pegno di Vicenza, di continuare in Valdagno l'esercizio della pegnorazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1941-XIX

MUSSOLINI

(1569)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 22 aprile 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Soncino nel Monte di credito su pegno di Crema.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 3 febbraio 1941-XIX, n. 75, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Soncino nel Monte di credito su pegno di Crema;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 28 novembre 1940-XIX;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Soncino nel Monte di credito su pegno di Crema, con sede in Crema, disposta con il R. decreto 3 febbraio 1941-XIX, n. 75, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte del Monte di credito su pegno di Crema, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Soncino;

2) incameramento, da parte del Monte di credito su pegno di Crema, del patrimonio dell'Istituto incorporato;

3) impegno, da parte del Monte di credito su pegno di Crema, di continuare in Soncino l'esercizio della pegnorazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1941-XIX

MUSSOLINI

(1570)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 22 aprile 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Gradara nel Monte di credito su pegno di Pesaro.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 3 febbraio 1941-XIX, n. 75, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Gradara nel Monte di credito su pegno di Pesaro;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 28 novembre 1940-XIX;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Gradara nel Monte di credito su pegno di Pesaro, con sede in Pesaro, disposta con il R. decreto 3 febbraio 1941-XIX, n. 75, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte del Monte di credito su pegno di Pesaro, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Gradara;

2) incameramento, da parte del Monte di credito su pegno di Pesaro, del patrimonio dell'Istituto incorporato;

3) impegno, da parte del Monte di credito su pegno di Pesaro, di continuare in Gradara l'esercizio della pegnorazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1941-XIX

MUSSOLINI

(1571)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 22 aprile 1941-XIX.

Conferma in carica di un sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto l'art. 24 dello statuto dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, approvato con R. decreto 23 ottobre 1921, n. 1546, e successive modificazioni;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Il comm. dott. Alberto Marsigli è confermato, per l'esercizio 1941, nella carica di sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1941-XIX

MUSSOLINI

(1568)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Rappresentanza italiana della Compagnia francese di assicurazione « L'Union », con sede a Genova, e sottoposizione a sindacato della Rappresentanza stessa.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 30 agosto 1940-XVIII, col quale fu sottoposta a sequestro la Rappresentanza italiana della Compagnia di assicurazione « L'Union », con sede a Genova;

Visto l'art. 4 dell'accordo italo-francese 27 novembre 1940-XIX in materia di assicurazione;

Vista la lettera 8 marzo 1941-XIX con la quale il Ministero degli esteri prospetta la necessità di dare immediata attuazione all'accordo suddetto.

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

È revocato il decreto col quale fu sottoposta a sequestro la Rappresentanza italiana della Compagnia francese di assicurazione « L'Union », con sede a Genova.

La Rappresentanza stessa è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il prof. avv. Ugo Rocco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 aprile 1941-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1548)

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1941-XIX.

Disciplina dell'orario di lavoro in agricoltura.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 125;

Ritenuta la necessità di provvedere in occasione della guerra alla disciplina dell'orario di lavoro in agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

Per la coltivazione della terra o dei boschi e per l'allevamento del bestiame, nonchè per le operazioni accessorie compiute dalla stessa azienda agricola, è fatto obbligo ai datori di lavoro di attuare, salvo i casi di cui al successivo articolo un orario di lavoro avente la durata corrispondente a quella stabilita dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro per l'orario massimo normale, prorogata di altre due ore giornaliere.

Il compenso dovuto per queste ultime ore deve essere aumentato dalla maggiorazione stabilita dai contratti collettivi di lavoro per il lavoro straordinario, calcolata sulla paga base da essi contratti prevista.

Correlativamente è fatto obbligo ai lavoratori di osservare l'orario di lavoro, di cui al precedente comma, salvo il disposto del successivo articolo.

È in facoltà del datore di lavoro di aggiungere a detto orario obbligatorio al massimo altre due ore al giorno di lavoro, da compensarsi con la maggiorazione prevista dai contratti collettivi di lavoro per il lavoro straordinario, aumentata di un'ulteriore maggiorazione del 5 %.

Art. 2.

L'orario giornaliero obbligatorio di cui al precedente articolo può essere sospeso o ridotto, nei limiti della necessità, per i seguenti casi:

a) intemperie;

b) quando il lavoratore ne sia impedito da gravi e giustificate ragioni;

c) quando necessità tecniche dell'azienda, in rapporto alle esigenze della produzione o deficienza di materia prima, non lo consentano.

È fatto obbligo al datore di lavoro di dare comunicazione entro 24 ore all'Ispettorato corporativo della sospensione e della riduzione di orario attuata per effetto delle condizioni previste dalla lettera *c*).

Art. 3.

È autorizzata la sospensione del riposo domenicale e settimanale. Il lavoro eventualmente eseguito in detti giorni sarà retribuito con il compenso normale aumentato della maggiorazione prevista dai contratti collettivi di lavoro per detti giorni.

Art. 4.

È sospesa la concessione delle ferie previste dai contratti collettivi di lavoro, fermo restando l'obbligo per il datore di lavoro della corresponsione al lavoratore del compenso per ferie non godute, oltre la retribuzione contrattuale.

Art. 5.

Le norme del presente decreto non si applicano ai salariati fissi non addetti ai lavori dei campi ed agli impiegati. Esse tuttavia possono essere estese con contratti collettivi di lavoro ai salariati fissi non addetti ai lavori dei campi.

Art. 6.

La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è esercitata dall'Ispettorato corporativo.

Le questioni sorgenti dall'applicazione della lettera *c*) dell'art. 2 saranno esaminate congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura e le loro determinazioni saranno comunicate agli interessati per i corrispondenti adempimenti. In caso di disaccordo, o quando manchi la determinazione suddetta, provvederà l'Ispettorato corporativo.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà efficacia fino a tutto il mese di ottobre 1941-XIX.

Roma, addì 25 aprile 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1582)

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1941-XIX.

Disciplina dell'orario di lavoro nelle aziende siderurgiche, metallurgiche e meccaniche.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 20 marzo 1941-XIX, n. 125;

Ritenuta la necessità di disciplinare nelle industrie metalmeccaniche il regime di lavoro per esigenze di guerra;

Di concerto con il Sottosegretario per le fabbricazioni di guerra;

Decreta:

Art. 1.

Nei reparti delle aziende siderurgiche, metallurgiche e meccaniche esclusi gli stabilimenti ausiliari, nei quali siano stati attuati i provvedimenti dell'Ispettorato corporativo di cui alla circolare ministeriale del 13 febbraio 1941-XIX, numero 520, saranno adottati i seguenti orari di lavoro, salvo il disposto del successivo art. 2:

a) nei reparti con processo tecnico continuo ed in quelli in cui, indipendentemente da ragioni tecniche, la lavorazione si svolge in modo continuo per 24 ore giornaliere, l'orario di lavoro per gli operai addetti a ciascuna squadra sarà di 12 ore al giorno e di 72 settimanali;

b) nei reparti nei quali la lavorazione non si svolge in modo continuo per 24 ore giornaliere l'orario normale massimo di lavoro per gli operai addetti sarà di 10 ore al giorno e di 60 settimanali.

Art. 2.

L'Ispettorato corporativo può ordinare per singole aziende, o per reparti, limiti di orario inferiori a quelli di cui al precedente articolo.

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato è ammesso ricorso, da parte dell'interessato o della Organizzazione sindacale che lo rappresenta, al Ministro per le corporazioni entro 10 giorni dalla comunicazione.

I ricorsi saranno trasmessi al Ministero delle corporazioni (Direzione generale del lavoro e del Segretariato delle corporazioni) per il tramite dell'Ispettorato suddetto.

Il ricorso non ha effetto sospensivo a meno che la sospensione non sia disposta dal Ministero delle corporazioni.

Art. 3.

Gli orari di cui agli articoli 1, lett. *b*) e 2 possono essere superati, nel limite della necessità e per un massimo di 2 ore giornaliere e di 12 ore settimanali, per giustificate esigenze di produzione.

Il datore di lavoro deve, entro 24 ore, dare comunicazione all'Ispettorato corporativo di detto orario straordinario, della presumibile sua durata, delle ragioni determinanti e del numero e delle categorie professionali delle persone cui si riferisce.

Art. 4.

Gli orari di lavoro di 12 ore e di 72 settimanali, adottati in base alla lettera *a*) dell'art. 1, sono retribuiti a paga normale.

Al personale con retribuzione fissa è però dovuto per le ore di lavoro eseguito in più di quelle su cui si basa la retribuzione, un compenso aggiuntivo proporzionato al numero delle maggiori ore di lavoro ed alla retribuzione suddetta.

Per il lavoro eseguito nelle ore che i contratti collettivi di lavoro considerano notturno, sono dovute le maggiorazioni di retribuzione stabilite dai contratti suddetti per lavoro notturno.

Art. 5.

Nei reparti in cui si attuino gli orari di lavoro di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 od all'art. 2, per le ore di lavoro eccedenti le 40 settimanali o le 42 settimanali, se si tratta di lavorazione a regime continuo, saranno corrisposte le maggiorazioni stabilite dai contratti collettivi di lavoro o, in caso che il lavoro si esegua di notte, le maggiorazioni per lavoro notturno, se di entità superiore.

Art. 6.

I provvedimenti riguardanti l'orario di lavoro per gli stabilimenti siderurgici, metallurgici e meccanici ausiliari saranno emanati dal Sottosegretario per le fabbricazioni di guerra in relazione a quelli di cui ai precedenti articoli ed il trattamento economico per gli operai sarà per detti orari quello stabilito dagli articoli 4 e 5.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore a decorrere dal 10° giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà efficacia per la durata del presente stato di guerra.

Roma, addì 25 aprile 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1584)

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1941-XIX.

Approvvigionamento del vino occorrente alle Forze armate.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716;

Ritenuta la necessità di assicurare l'approvvigionamento del vino occorrente alle Forze armate;

Decreta:

Art. 1.

Ai detentori a qualsiasi titolo di quantitativi di vino della vendemmia 1940 superiori a Hl. 200, è fatto obbligo di denunciare tutto il vino detenuto, entro otto giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La denuncia deve essere presentata in duplice copia, su schema conforme all'allegato *A*, alla locale Sezione provinciale dell'alimentazione, pel tramite:

a) della Sezione della viticoltura del Consorzio provinciale fra i produttori dell'agricoltura, da parte degli agricoltori e degli enopoli;

b) della Segreteria provinciale dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, da parte delle Cantine sociali;

c) del Sindacato provinciale industriali vino liquori ed affini, da parte degli industriali;

d) del Sindacato provinciale commercianti di vino e prodotti affini, da parte dei commercianti.

Art. 2.

Il 50 % del quantitativo totale di vino denunciato, ai sensi del precedente articolo, resta vincolato, presso i rispettivi detentori, per i bisogni delle Forze armate, e non può, pertanto, formare oggetto di contrattazione, di alienazione, di destinazione al consumo o di altro impiego.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può disporre lo svincolo di determinati quantitativi di vino, qualora risultassero eccedenti o comunque non adatti ai bisogni delle Forze armate.

Art. 3.

È in facoltà dei detentori di sostituire alla quota di vino vincolata ai sensi del precedente art. 2 un corrispondente quantitativo di altro tipo di vino avente i requisiti prescritti nell'allegato *A*, purchè ne venga fatta esplicita richiesta contemporaneamente alla denuncia.

Art. 4.

Al ritiro e al pagamento del vino occorrente per i bisogni delle Forze armate verrà provveduto secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Dei quantitativi di vino vincolati, finchè non vengono ritirati, i detentori sono responsabili anche agli effetti della buona conservazione.

Art. 5.

Gli eventuali diritti creditori dei terzi sul vino vincolato possono farsi valere soltanto sul prezzo. A tale scopo i terzi devono notificare in tempo utile agli Enti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 1 i loro diritti.

Art. 6.

È abrogata ogni disposizione che comunque contrasti con quelle del presente decreto.

Art. 7.

Le infrazioni alle norme del presente decreto sono punite a termini del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

Allegato A

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

SCHEDA DI DENUNCIA OBBLIGATORIA
per i detentori di oltre 200 Hl. di vino (1)

Il sottoscritto (2) . . . .
nella sua qualità di (3) . . . .
domiciliato nel Comune di . . . . *frazione di* . . . . . .
denuncia di detenere nel Comune di (4) . . . .
frazione o località di . . . . *i seguenti quantitativi di vino*:

	Sapore (5)	Quantità hl. (6) con gradazione alcoolica: Inferiore al 9%	compresa tra 9% e 11%	compresa tra 11,01% e 13%	compresa tra 13,01% e 15%	Superiore al 15%	Totale
		1	2	3	4	5	
Vino bianco (7):							
a) comune	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. . . .
b) fino	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. . . .
c) superiore e speciale .	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. . . .
Totale . . .	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. . . .
Vino rosso o rosato (7):							
d) comune	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. . . .
e) fino	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. . . .
f) da taglio.	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. . . .
g) superiore e speciale .	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. . . .
Totale . . .	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. . . .
TOTALE GENERALE . . .							. . . .

A norma del decreto emanato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il quale viene imposto il vincolo al 50 % del vino detenuto, restano vincolati Hl. . . . . di vino, che il sottoscritto preferirebbe consegnare (8):

1) *prelevandoli dalle partite* (9) . . . . *per Hl.* . . . .

. . . . . » » . . . . .

. . . . . » » . . . . .

. . . . . » » . . . . .

Totale Hl. . . . . .

e sostituendo il restante quantitativo (10) *con vino rosso comune o fino di altra provenienza, di non meno di* 10 *gradi di alcool* (*v. avvertenze paragrafo B*);

2) *sostituendoli interamente con vino rosso comune o fino di altra provenienza, di non meno di* 10 *gradi di alcool* (*v. avvertenze paragrafo B*).

Il sottoscritto avverte che $\frac{\textit{dispone}}{\textit{non dispone}}$ (8) *di mezzi di trasporto e dei relativi fusti per la consegna di detto vino al Centro di raccolta che gli sarà notificato.*

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, a tutti gli effetti di legge, che i dati forniti con la presente scheda sono conformi a verità.

Data, ... 1941-XIX

IL DENUNCIANTE
(Cognome e nome per esteso)

NOTE

(1) La presente scheda, debitamente compilata, dev'essere fatta pervenire in duplice esemplare:
a) alla Sezione della Viticoltura del C.P.P.A., per gli agricoltori ed i loro Enti associativi (Enopoli, ecc.);
b) alla Segreteria Provinciale dell'Ente Nazionale Fascista della Cooperazione, per le Cantine Sociali;
c) all'Unione Provinciale Industriali Vino, Liquori ed Affini, per gli industriali;
d) all'Unione Provinciale Commercianti di Vino e prodotti affini, per i commercianti.

(2) Cognome, nome e paternità.

(3) Agricoltore, enopolio consorziale, cantina sociale, industriale, commerciante.

(4) Qualora il vino complessivamente detenuto si trovasse in più Comuni, il detentore dovrà presentare denuncie distinte per ogni Comune. Basterà invece una sola denuncia se il vino di uno stesso detentore si trova in più depositi del medesimo Comune.

(5) Indicare se il vino è di sapore *dolce, amabile* (cioè leggermente dolce) o *asciutto*.

(6) Le frazioni di ettolitro devono essere escluse (arrotondamento in meno).

(7) Per *vino comune* s'intende il vino da pasto senza pregi particolari;
per *vino fino* s'intende il vino da pasto da consumare nell'annata, che presenta particolari pregi di finezza;
per *vino superiore* s'intende il vino dell'annata di particolare pregio destinato alla bottiglia dopo adeguato invecchiamento;
per *vino da taglio* s'intende il vino che per l'elevata gradazione alcolica, per la ricchezza di colore e di corpo, viene destinato alla correzione di vini deboli;
per *vini speciali* s'intendono quelli che per le loro particolari caratteristiche sono considerati vini di lusso: es. vini liquorosi (Marsala, passiti, ecc.), vini aromatici (moscati, aleatici, ecc.), vini spumanti, aromatizzati (Vermut), ecc.

(8) Cancellare la parte che non interessa.

(9) Specificare le partite con le lettere e numeri con cui sono contrassegnate le rispettive righe e colonne e la quantità di vino che si preferirebbe consegnare di ogni singola partita: es. a2 (cioè vino bianco, comune, di gradi 9 a 11) Hl. 25; d3 (cioè vino rosso, comune, di gradi 11,01 a 13) Hl. 30, ecc.

(10) Nel caso che la quantità indicata non fosse sufficente a coprire il quantitativo di vino vincolato.

AVVERTENZE

A) Nella denuncia dev'essere compreso anche il vino che è stato oggetto di precedenti contrattazioni.

B) Nella designazione del tipo di vino che il denunciante preferirebbe consegnate a norma del decreto di vincolo del 50 %, deve essere tenuto presente:

a) che il vino sia genuino a termini di legge, sano e privo di difetti e che possibilmente presenti un contenuto di alcole in volume non inferiore a 10 gradi, nè superiore a 15 gradi;

b) che a parità di condizioni la preferenza dovrà essere data al vino da pasto rosso, comune;

c) che essendo sufficenti, dato lo scopo che la disposizione di vincolo intende raggiungere, vini comuni e fini da pasto, il detentore che dispone di soli vini superiori o speciali potrà sostituirli per la quota da consegnare, con vino rosso delle due prime categorie, purchè di titolo alcolico compreso fra 10 e 15 gradi.

(1581)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1941-XIX.

Denuncia e consegna della gomma greggia e del lattice di gomma.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, concernente la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Riconosciuta la urgente necessità, nell'attuale periodo di guerra, di regolare il rifornimento della gomma greggia naturale all'industria in modo da sopperire alle esigenze militari ed a quelle civili di particolare importanza;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque detenga, a qualsiasi titolo, gomma greggia naturale e lattice di gomma, deve, entro il 5 maggio 1941-XIX, fare denuncia ai Consigli provinciali delle corporazioni dei quantitativi che detiene, alla data del 30 aprile 1941-XIX, distinguendoli per qualità.

Sono escluse dall'obbligo della denuncia le Amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Chiunque, è tenuto, a termini del precedente art. 1, a denunciare la gomma greggia naturale e il lattice di gomma, deve mettere i quantitativi che detiene a disposizione del Ministero delle corporazioni, e per esso del Centro unico di raccolta della gomma istituito presso la Società Italiana Pirelli.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i detentori dei quantitativi di gomma greggia naturale e di lattice di gomma sono costituiti, a tutti gli effetti di legge, depositari dei quantitativi stessi per conto del Ministero delle corporazioni.

Art. 3.

Le aziende industriali che, a sensi delle disposizioni impartite in materia, possono impiegare, per le loro lavorazioni, gomma greggia naturale e lattice di gomma sono esentate dall'obbligo di mettere a disposizione del Ministero delle corporazioni, e per esso, del Centro unico di raccolta della gomma i quantitativi di cui sarà autorizzato l'impiego, durante il mese di maggio 1941-XIX, dal predetto Ministero per la fabbricazione di articoli per usi civili e dal Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra per la fabbricazione di articoli per usi militari.

Art. 4.

I quantitativi di gomma greggia naturale e di lattice messi, a sensi del presente decreto, a disposizione del Ministero delle corporazioni debbono essere consegnati, su richiesta del Centro unico di raccolta della gomma al Centro stesso o alle Ditte che saranno dal medesimo Centro indicate.

Il Centro corrisponderà agli aventi diritto, dietro presentazione di regolare fattura ed effettuati i necessari controlli, il prezzo di L. 10,26 per ogni chilogrammo netto di gomma greggia naturale di tipo normale in fogli affumicati, di qualità corrispondente a quella denominata « Standard » sul mercato internazionale, franco località nella quale la merce si trova all'atto della denuncia.

Per la gomma naturale di tipo diverso e per il lattice di gomma, la determinazione dei prezzi relativi sarà fatta dal Ministero delle corporazioni, tenuto conto, dei normali scarti di mercato.

Il Ministero delle corporazioni, con le norme che verranno dallo stesso stabilite, di concerto col Ministero delle finanze, potrà autorizzare, caso per caso, il Centro unico di raccolta della gomma a corrispondere a coloro che dimostrino di avere acquistato la gomma o il lattice ad un prezzo superiore a quello previsto dal precedente comma, tale maggior prezzo.

La richiesta dell'eventuale maggior prezzo, come qualsiasi eventuale altra contestazione, non sospende l'obbligo della consegna della merce su richiesta del Centro unico di raccolta della gomma.

Art. 5.

Per le violazioni di cui al presente decreto si applicano le sanzioni previste dal R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, nonchè dal R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1715.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1583)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « L'Araldo Agricolo », in liquidazione, con sede in Ciminna (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 5 aprile 1937-XV, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa agricola « L'Araldo Agricolo » di Ciminna, con sede nel comune di Ciminna (Palermo), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 5 aprile 1937-XV con il quale il dott. Giuseppe Sorgi è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerata l'opportunità di procedere alla revoca ed alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Dispone:

Il dott. Edoardo Battaglia fu Salvatore è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « L'Araldo Agricolo » di Ciminna, avente sede nel comune di Ciminna (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del dott. Giuseppe Sorgi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 aprile 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1554)

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Scicli (Ragusa).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Scicli, con sede in Scicli, essendo scaduto il termine per le funzioni del commissario provvisorio dello stesso Monte, nominato con provvedimento del 16 dicembre 1939-XVIII, a sensi dell'art. 15 del precitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

I signori ing. Nicola Maltese e Giuseppe Cartia sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Scicli, con sede in Scicli (Ragusa), a termini dell'art. 5 della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, per la durata di un quadriennio, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 aprile 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1552)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Scicli (Ragusa)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

Il signor Biagio Carrubba è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Scicli, con sede in Scicli (Ragusa), per la durata di tre anni, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 aprile 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1553)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1906)	59744	Zambrano Angela fu Ferdinando maritata Noto . . . . L.	24,50
Id.	119039	Noto Giuseppe fu Salvatore . . . . »	52,50
Id.	319194 solo per il certif. di propr.	Donadio Emma fu Francesco, nubile, dom. a Savigliano (Cuneo), con usufrutto a Nam Domenica di Angelo ved. Donadio, a Savigliano . . . . »	45,50
Id.	717353	Favero Ernesto fu Giuseppe, dom. a Rivarolo Ligure (Genova) . »	143,50
Cons. 5 % P. C.	29367	Gandino Luigi di Giuseppe, dom. a Roncaglia (Alessandria) . »	20 —
Rendita 5 % (1935)	125178	Colleoni Francesca fu Giovanni maritata Piccirilli, dom. a Roma, con usufrutto vitalizio a favore di Tata Adele fu Donato ved. Colleoni, dom. in Monterotondo (Roma) . . . . . »	7000 —
Id.	135997 solo per i certif. di usufr.	Come sopra . . . . »	115 —
Id.	122160	Bono Silvia di Gio. Batta, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Sonnino (Littoria) . . . . »	115 —
Red. 3,50 % (1934)	254736	Bono Silvia di Gio. Batta, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Sezze (Roma) . . . . »	150,50
Id.	417811	Bono Silvia di Gio. Batta, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Sonnino (Littoria) . . . . »	150,50
Id.	231214 solo per il certif. di usufr.	Bono Angelo di Leone, dom a Ventimiglia (Imperia), con usufrutto a favore di Palmero Giovanni Battista fu Giovanni Battita, dom. a Ventimiglia (Imperia) . . . . »	217 —
Cons. 3,50 % (1906)	846892	Garofalo Caterina fu Nicolò, moglie di Borghini Bruno di Federico, dom. a Salemi (Trapani), vincolato per dote della titolare . . . . »	1050 —
Red. 3,50 % (1934)	497861	Garofalo Caterina fu Nicolò, moglie di Borghini Bruno di Federico, dom. a Salemi (Trapani), vincolato per dote della titolare . . . . »	700 —
Cons. 5 %	348355	Lacagnina Giuseppa fu Mariano, minore sotto la patria potestà della madre Curreri Angela fu Antonio ved. Lacagnina, dom. a Caltanissetta . . . . »	80 —
Rendita 5 % (1935)	142121	Pezzoni Aldo fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Colombo Vittoria fu Pasquale ved. Pazzoni, dom. a Cerro Maggiore (Milano) . . . . »	265 —
Id.	145728 solo per il certif. di usufr.	Pasetti Angelo fu Pietro, dom a Firenze, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente alle sorelle Pasetti Giustina, Carlotta e Maria fu Pietro . . . . »	5330 —
Rendita 5 %	145730 solo per il certif. di usufr.	Pasetti Anna Maria fu Tommaso maritata Mendicini, dom. a Roma, con usufrutto come sopra . . . . »	1335 —
Id.	145731 solo per il certif. di usufr.	Pasetti Antonia Enrica chiamata Nini fu Vittorio maritata Galli, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra . . . . . . »	1335 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Rendita 5 %	145732 solo per il certif. di usufr.	Pasetti Amalia fu Tommaso maritata Gamba, dom. a Trieste, con usufrutto come sopra . . . . L.	1335 —
Id.	145729 solo per il certif. di usufr.	Pasetti Marco fu Pietro, dom. a Milano, con usufrutto come sopra »	5330 —
Id.	166816 solo per il certif. di usufr.	Passigli Alberto fu Samuele, dom. a Firenze, con usufrutto come sopra . . . . . . »	1335 —
Red. 3,50 % (1934)	128528	Saccomanni Virginia e Romualdo fu Emilio, minori sotto la patria potestà della madre Pisseri Angelina fu Luigi ved. Saccomanni Emilio, dom. a Milano . . . . . . »	52,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 12 febbraio 1941-XIX.

Il direttore generale: POTENZA

(611)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 aprile 1941-XIX - N. 91

	Cambio di compensazione	Cambio ufficiale
Argentina (Peso carta)	—	4,65
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Francia (Franco)	—	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7960
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Svizzera (Franco)	445,43	459,50
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	74,575
Id. 3,50% (1902)	71,525
Id. 3,00% Lordo	52,05
Id. 5,00% (1935)	94,025
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,25
Id. Id. 5,00% (1936)	95,20
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,925
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	96,725
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	96,45
Id. Id. 5% - Id. 1944	98,15
Id. Id. 5% - Id. 1949	99 —

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 24 aprile 1941-XIX - N. 92

	Cambio di compensazione	Cambio ufficiale
Argentina (Peso carta)	—	4,65
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Francia (Franco)	—	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7960
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Svizzera (Franco)	445,43	459,50
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	74,50
Id. 3,50% (1902)	71,775
Id. 3,00% Lordo	52,10
Id. 5,00% (1935)	94,125
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,25
Id. Id. 5,00% (1936)	95,225
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,925
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	96,725
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	96,325
Id. Id. 5% - Id. 1944	98,175
Id. Id. 5% - Id. 1949	99 —

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Red. 3,50 % (1934)	120674	Di Stefano Nunziata di Carmelo, moglie di Savarese Michelangelo, dom. a Comiso (Ragusa), vincolato per dote . . . L.	1.050 —
Id.	509385	Borgia Concettina di Vincenzo, moglie di Franco Costantino, dom. a Maddaloni (Napoli) . . . . »	1.750 —
Rendita 5 %	139453 (Solo per il certif. di propr.)	D'Antona Miele Ferdinando fu Michele, dom. a Napoli, con usufrutto vitalizio a favore di Alimento Elisa fu Giacomo, dom. in Napoli . . . . »	1.080 —
Red. 3.50 %	40156	Di Julio Luigi fu Franco, dom. a New Jork . . . . . . »	350 —
Id.	123023 (Solo per il certif. di propr.)	Lordi Luigi fu Anselmo, dom. in Muro Lucano (Potenza), con usufrutto a favore di Pistolese Luigi fu Alfonso . . . . . »	7 —
Cons. 3,50 % (1906)	175611	Armellini Vittorio di Mattia, dom. in Pieve di Cadore (Belluno), ipotecato per cauzione del titolare . . . . »	17,50
Red. 3,50 %	342372 (Solo per il certif. di propr.)	Ponari Olga di Carlo, moglie di Gucciardello Emanuele, dom. a Napoli, con usufrutto a favore di Capocci Sabina-Romilda di Filippo, moglie di Ponari Carlo, dom. a Napoli . . . . . »	56 —
Id.	352303	Guizzardi Bruno di Andrea, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Romano Lombardo (Bergamo) . . . . . »	612,50
P. N. 5 %	32239 (Solo per il certif. di propr.)	Norzi Elda e Renzo fu Mario, minori sotto la patria potestà della madre Diena Eugenia-Rosetta fu Moise, ved. di Norzi Mario, dom. in Torino e vincolato di usufrutto a favore della stessa Diena . . . . »	520 —
Red. 3,50 %	470493	De Maestri Carlo Alberto fu Cesare Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Antona Matilde fu Stefano vedova De Maestri, dom. a Turate (Como) . . . . »	140 —
P. N. 5 %	28458	Paci Augusto fu Lorenzo, dom. a Calvi (Perugia), vincolato per cauzione del titolare quale rettore della Parrocchia di San Giorgio in Poggiolo, comune di Calvi . . . . »	5 —
Red. 3,50 %	319014	Cistulli Marianna di Angelo-Nicola, moglie di Longo Michele, dom. a Castellana (Bari), vincolato per dote della titolare . »	861 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 14 aprile 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1482)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.